

CIRCOLARE INFORMATIVA 14/23

Milano, 21 febbraio 2023

OGGETTO: Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi a seguito di provvedimenti di omologa

Si informano gli Associati che la Banca d'Italia ha pubblicato le Precisazioni in oggetto, allegate per pronto riferimento e disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/>

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA PROGETTO	DIREZIONE GENERALE Giorgio GRAZIANI	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	IFITALIA	Ruxandra VALCU
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Franco TOMASI Vittorio GIUSTINIANI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	MPS LEASING & FACTORING	Simone PASQUINI
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SACE FCT	Daniele SCHRODER
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI	UNICREDIT FACTORING	Simone DEL GUERRA
EXPRIVIA	Dario GRECO		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SEFIN	Claudia NEGRI
FS2A	Francesco SACCHI	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		
LENDSCAPE	Kevin DAY		

Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi a seguito di provvedimenti di omologa

Sono pervenuti alcuni quesiti sulle modalità di segnalazione in Centrale dei rischi (CR) delle esposizioni a sofferenza oggetto di un provvedimento giurisdizionale di omologa ex L. 3/2012 o D. Lgs. 14/2019.

La Circ. 139/91, cap. II, sez. 6, par. 21 prevede che “In caso di provvedimenti giudiziali di omologa ai sensi della L. 3/2012, a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui è intervenuta l’omologa gli importi segnalati sono adeguati a quanto stabilito dal giudice”.

Al riguardo, per le esposizioni segnalate a *sofferenza*¹, si precisa che rispetto alla data contabile in cui è intervenuta l’omologa, l’intermediario segnala l’importo rideterminato dal giudice, non ricomprendendo le perdite segnalate prima del provvedimento di omologa e/o deliberate in occasione del provvedimento stesso².

Relativamente alle date contabili successive, si seguono gli ordinari criteri segnaletici previsti dalla Circ. 139/1991. In particolare, nella categoria di censimento *sofferenze* l’intermediario segnala l’importo rideterminato dal giudice, diminuito degli eventuali rimborsi del cliente, e nella categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita* le perdite eventualmente deliberate in data successiva al provvedimento di omologa³.

1 Si precisa che nel caso di esposizioni non segnalate a sofferenza, deve essere segnalato l’importo del debito come rideterminato dal giudice nella pertinente categoria di censimento.

2 L’intermediario quindi non effettua segnalazioni nella categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita*.

3 Per agevolare la comprensione dei criteri segnaletici esposti, si riporta di seguito un esempio. Alla data contabile “t” il cliente è segnalato nella categoria di censimento *sofferenze* per euro 1.000 e in *sofferenze - crediti passati a perdita* per euro 300. Al tempo “t+1” interviene un provvedimento di omologa, che ridetermina il debito del cliente in euro 600 e stabilisce che questi debba corrispondere mensilmente all’intermediario euro 100. Con riferimento alla data contabile “t+1” l’intermediario segnala euro 600 a sofferenza e nulla in *sofferenze - crediti passati a perdita*. Al tempo “t+2” il cliente rimborsa euro 100: l’intermediario segnala a sofferenza euro 500 e nulla in *sofferenze - crediti passati a perdita*. Al tempo “t+3” il cliente non paga l’importo di 100 euro e l’intermediario valuta di passare a perdita il relativo ammontare. Pertanto, con riferimento al tempo “t+3” l’intermediario segnala a sofferenza euro 500 e in *sofferenze - crediti passati a perdita* euro 100.